

Confcommercio

Il fisco semplice



L'aforisma
del mese

Luigi Einaudi

Oltreché finti tonti, gli uomini sono, in materia di oneri pubblici, stranamente fiduciosi nella coscienza altrui. Se capitano a riflettere che qualcosa bisognerebbe pur pagare per acquistar beni pubblici, subito pensano che altri avrà memoria più buona ed attiva. I beni pubblici hanno, insieme a quella della mortificazione, un'altra curiosa caratteristica: essi non possono essere forniti all'un cittadino senza essere ipso facto forniti a tutti gli altri cittadini. Se ci si potesse saziare col guardar gli altri a mangiare, basterebbe incaricare a turno qualcuno di mangiar sulla pubblica piazza. Trattorie e panetterie sarebbero deserte di clienti. Invece si sa che solo chi ha pane mangia e si sazia.

Indice

03 L'argomento del mese

05 L'agenzia delle entrate chiarisce

08 L'esperto risponde

11 Scadenzario fiscale

Per ulteriori chiarimenti
e quesiti in materia rivolgersi a:

Settore Fiscalità d'Impresa

T +39 06 5866 220

tributario@confcommercio.it





L'argomento del mese

L'applicazione dell'Intelligenza Artificiale (IA) nei servizi fiscali: a che punto siamo?

Premessa

L'applicazione dell'**Intelligenza Artificiale (IA)** nei servizi fiscali sta vivendo una fase di rapida evoluzione, con un crescente impatto sia sulle attività di contrasto all'evasione fiscale sia sull'assistenza ai contribuenti.

Tale tecnologia è ormai considerata una leva essenziale per la trasformazione della professione fiscale e per l'efficientamento dei processi amministrativi, ma richiede un rigoroso rispetto delle normative ed una costante supervisione umana.

1. L'Intelligenza Artificiale (IA) a supporto dell'Amministrazione finanziaria

Nell'ambito di intervento dell'Amministrazione finanziaria, l'**Intelligenza Artificiale (IA)** viene impiegata, principalmente, nella fase preistruttoria, per individuare anomalie e posizioni a rischio da sottoporre ad approfondimento, senza sostituire il lavoro dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervento umano resta fondamentale: gli algoritmi non decidono mai in autonomia e l'emissione di provvedimenti impositivi è prerogativa esclusiva del personale dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio del contraddittorio e della tutela dei diritti dei contribuenti.

La Legge n. 132 del 2025, disciplina l'uso dell'**Intelligenza Artificiale (IA)**, vietando la produzione automatica di atti amministrativi ed imponendo il rispetto delle norme sulla privacy e sul trattamento dei dati personali.

L'**Intelligenza Artificiale (IA)** è utilizzata per l'analisi del rischio, la selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo e l'automazione dei processi di assistenza, come, ad esempio, la compilazione del Modello 730 tramite assistenti virtuali.

L'Agenzia delle Entrate ha adottato una policy interna che limita l'uso di strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) generativa alla produttività individuale, escludendo la produzione diretta di atti amministrativi e l'elaborazione di dati dell'Anagrafe Tributaria, con obbligo di supervisione umana.

Le tecnologie di **Intelligenza Artificiale (IA)** consentono di trasformare grandi quantità di dati in informazioni utili per la pianificazione delle attività e l'identificazione di comportamenti anomali, migliorando la capacità di recupero fiscale e riducendo i margini per l'evasione.

2. L'Intelligenza Artificiale a supporto dei professionisti che offrono servizi fiscali

Nel settore professionale, l'adozione dell'**Intelligenza Artificiale (IA)** è in forte crescita. Secondo il "**Future Ready Accountant Report 2025**", l'utilizzo quotidiano dell'**IA** tra i professionisti del settore è passato dal 9% nel 2024, al 41% nel 2025, con il 70% che ne valuta positivamente l'impatto.

Tuttavia, la supervisione ed il giudizio professionale restano imprescindibili, poiché l'**Intelligenza Artificiale (IA)** può commettere errori e generare risposte non sempre affidabili.

Conclusioni

L'**Intelligenza Artificiale (IA)** rappresenta oggi un alleato strategico, sia per il **Fisco** sia per i **professionisti che offrono servizi fiscali**, in quanto consente di ottimizzare i processi, prevenire il rischio fiscale, fornire una più efficiente ed efficace assistenza ai contribuenti, offrire servizi innovativi. Il quadro normativo - rafforzato dalla Legge n. 132 del 2025, e dal Regolamento UE - garantisce che l'**Intelligenza Artificiale (IA)** sia utilizzata nel rispetto dei diritti fondamentali e della privacy. L'intervento umano resta centrale, sia per la validazione dei risultati sia per la tutela dei contribuenti.

La trasformazione digitale è in corso, ma la prudenza e la responsabilità nell'uso dell'**Intelligenza Artificiale (IA)** sono imprescindibili per assicurare trasparenza, equità e fiducia nel sistema fiscale.



Vincenzo De Luca

Responsabile fiscale
Confcommercio

L'agenzia
delle entrate
chiarisce



Catasto

Rilevanza catastale degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 21 del 5 giugno 2026

La risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026 chiarisce che l'obbligo di aggiornamento catastale sussiste ogni volta che gli interventi edilizi incidono in modo apprezzabile sulla redditività ordinaria dell'immobile. Il principio vale per tutti gli interventi edilizi e non solo per quelli agevolati con il "Superbonus". L'aggiornamento, dunque, è certamente dovuto nei casi di modifiche della destinazione d'uso, della consistenza, della conformazione, della sagoma o delle caratteristiche tipologiche e distributive dell'unità immobiliare.

Particolare rilievo assumono gli interventi sulla dotazione impiantistica, che possono comportare la revisione del classamento e della rendita quando determinano un significativo miglioramento qualitativo e funzionale dell'immobile.

TUIR

Fruizione della detrazione di cui all'articolo 16-bis del TUIR nella misura del 50% – Rispetto della condizione di abitazione principale dell'immobile oggetto degli interventi.

Risposta n. 119 del 2026

Con la risposta n. 119 del 2026, l'Agenzia delle Entrate affronta il tema della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, prevista dall'art. 16-bis del TUIR, nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 16, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

In particolare, la risposta ribadisce che la detrazione per il recupero edilizio, di cui all'art. 16 bis del TUIR, nella misura del 50%, spetta anche se l'immobile non è abitazione principale all'inizio dei lavori, purché lo diventi al termine degli interventi. Il successivo trasferimento del contribuente e l'eventuale locazione dell'immobile, inoltre, non fanno perdere il beneficio già maturato.

IRPEF

Tassazione sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili – Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22 del 2026

Con la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione agevolata dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.

Come noto, la Legge di Bilancio 2026 ha previsto che, per i premi e gli utili corrisposti negli anni 2026 e 2027:

1. l'aliquota dell'imposta sostitutiva sia ridotta dal 5 per cento all'1 per cento;
2. il limite massimo delle somme agevolabili sia elevato da 3.000 euro a 5.000 euro.

Attraverso una lettura logico-sistematica della normativa, il suddetto nuovo limite di 5.000 euro, secondo l'Agenzia delle Entrate, deve ritenersi applicabile anche quando il lavoratore opta per la conversione del premio in welfare aziendale

IVA

Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta, per il periodo d'imposta 2025, la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VJ o il quadro VE o con un ammontare di operazioni attive dichiarate fino a 1.000 euro

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2026

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2026 disciplina le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate ai contribuenti che, per il 2025, hanno omesso la dichiarazione IVA o l'hanno presentata con anomalie nei quadri VE o VJ. Viene precisato che i controlli si basano sui dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici per individuare eventuali incoerenze dichiarative. Le comunicazioni, trasmesse via PEC e consultabili nell'area riservata del sito dell'Agenzia, consentono ai contribuenti di chiedere chiarimenti e regolarizzare la propria posizione. È possibile sanare le violazioni mediante ravvedimento operoso, presentando la dichiarazione omessa o integrativa e versando imposte, interessi e sanzioni ridotte. I dati raccolti sono inoltre condivisi con la Guardia di Finanza per le attività di competenza.

F24

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 delle somme dovute a seguito di conciliazione su atti di recupero dei crediti indebitamente compensati.

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 25 del 25 giugno 2026

La risoluzione istituisce i codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento delle somme dovute a seguito della conciliazione delle controversie relative agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati, emessi ai sensi dell'articolo 38-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.

La necessità dell'intervento discende dal fatto che il citato articolo 38-bis prevede l'applicazione, alle controversie relative agli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione, delle disposizioni in materia di conciliazione disciplinate dagli articoli 48 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Incrementi retributivi

Tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni – Risposte a quesiti.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 del 24 giugno 2026

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3 del 24 giugno 2026, fornisce nuovi chiarimenti sulle misure di tassazione agevolata, previste per il 2026, per gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e per le maggiorazioni e indennità connesse al lavoro notturno, festivo e a turni.

Il documento di prassi integra le indicazioni già contenute nella Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 e, attraverso una serie di risposte a quesiti, affronta numerose fattispecie operative di interesse per datori di lavoro, sostituti d'imposta e lavoratori dipendenti del settore privato, risolvendo alcune delle principali questioni interpretative emerse nella fase di prima attuazione della disciplina.



L'esperto risponde



Si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità per una persona fisica, la cui partita IVA individuale sia stata cessata d'ufficio (ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis.1, del DPR 633/1972), di costituire una S.r.l. o una S.r.l.s. uninominale con socio unico e amministratore, qualora la stessa non intenda prestare la garanzia (fideiussione bancaria o polizza fideiussoria) prevista dalla normativa.

Sotto il profilo civilistico, l'art. 35, comma 15-bis.1, del DPR n. 633/1972 non preclude alla persona fisica nei cui confronti sia stata disposta la cessazione d'ufficio della partita IVA la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata, anche nella forma di S.r.l.s. unipersonale, né di assumere la carica di amministratore unico. Ne consegue che la società può essere validamente costituita e iscritta nel Registro delle imprese.

Diverso è, invece, il profilo concernente l'attribuzione della partita IVA alla società neo-costituita. Ed invero, qualora il socio unico e amministratore unico coincida con il soggetto destinatario del provvedimento di cessazione d'ufficio della partita IVA e questi non intenda prestare la garanzia prevista dal successivo comma 15-bis.2, l'Agenzia delle Entrate potrà negare l'attribuzione della partita IVA anche alla nuova società, ove ritenga integrati i presupposti applicativi previsti dal citato comma 15-bis.1.

La richiamata disposizione di cui al comma 15-bis.2, infatti, stabilisce che, a seguito della cessazione d'ufficio della partita IVA, il medesimo soggetto possa richiederne una nuova, sia quale imprenditore individuale o lavoratore autonomo, sia quale rappresentante legale di società, associazioni o enti, con o senza personalità giuridica costituiti successivamente al provvedimento di cessazione, esclusivamente previa prestazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria avente durata triennale decorrente dalla data del relativo rilascio.

Nel caso di specie, qualora non venga prestata la garanzia richiesta dalla normativa, sussiste un concreto rischio che l'Agenzia delle Entrate neghi l'attribuzione della partita IVA alla società, con la conseguenza che quest'ultima, pur regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese, non potrà legittimamente avviare l'esercizio dell'attività economica.

COSTITUZIONE DI UNA S.R.L. UNIPERSONALE DA PARTE DI SOGGETTO DESTINATARIO DELLA CESSAZIONE D'UFFICIO DELLA PARTITA IVA



Si chiedono chiarimenti in merito ai profili fiscali di una locazione turistica in cui tra il proprietario dell'immobile e il property manager vi sia un mandato con rappresentanza (art. 1704 cc). Il gestore è, infatti, autorizzato ad operare in nome e per conto del proprietario nella promozione dell'immobile, nella gestione delle prenotazioni, nei rapporti con gli ospiti e nella riscossione dei relativi canoni. In particolare, il proprietario concede l'immobile in locazione al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

Nell'ambito di un mandato con rappresentanza, il rapporto di locazione si instaura direttamente tra il proprietario dell'immobile e l'ospite. Qualora il proprietario conceda l'immobile al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, i canoni di locazione non sono soggetti a IVA per mancanza del requisito soggettivo. Diversamente, il compenso spettante al property manager per i servizi di gestione, promozione e assistenza costituisce una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA. Per le spese di pulizia, lavanderia e cambio biancheria, l'esclusione dalla base imponibile ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633 del 1972, è ammessa solo se sostenute in nome e per conto del proprietario e debitamente documentate; in caso contrario, il loro riaddebito concorre alla base imponibile IVA adempimenti di regolarizzazione.

LOCAZIONE TURISTICA



Si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità, per artigiani e commercianti, di compensare tramite modello F24 i crediti INPS emergenti dal quadro RR della dichiarazione dei redditi 2026, anche prima della presentazione della dichiarazione, alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 213/2023 e della mancata emanazione dei provvedimenti attuativi.

Come noto, la Legge n. 213 del 2023 (Legge di Bilancio 2024) ha previsto, ai commi 94-98 dell'art. 1, nuove limitazioni alla compensazione dei crediti INPS e INAIL, tra cui l'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e la ridefinizione dei presupposti temporali per la compensazione dei crediti previdenziali. In particolare, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti, la compensazione dei crediti INPS emergenti dal quadro RR della dichiarazione dei redditi è ammessa a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa (art. 1, comma 97, L. n. 213/2023; art. 17, D.Lgs. n. 241/1997).

Tuttavia, l'efficacia di tali disposizioni è subordinata all'adozione di specifici provvedimenti attuativi da adottare d'intesa tra Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL (art. 1, comma 98, L. n. 213/2023).

Alla data attuale, tali provvedimenti non risultano ancora emanati e, secondo quanto comunicato dall'INPS (messaggio n. 2639 del 17 luglio 2024), le modalità operative per la compensazione dei crediti contributivi mediante modello F24 restano invariate, cioè secondo le regole previgenti. Nel frattempo è intervenuto il Testo unico in materia di versamenti e riscossione, approvato in attuazione della delega fiscale, che ha sostanzialmente riprodotto tale disciplina, confermando l'impostazione già introdotta dalla legge di bilancio 2024. Anche in questo caso, tuttavia, le nuove disposizioni richiedono l'adozione delle necessarie misure attuative affinché possano trovare concreta applicazione.

In conclusione, si ritiene che, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi, le nuove condizioni e tempistiche di utilizzo dei crediti INPS e INAIL non trovano concreta applicazione e continuano ad operare le regole previgenti.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI INPS



Si chiedono chiarimenti, ai fini Iva, in tema di compensazione orizzontale, con specifico riguardo all'IMU e al "Superbonus".

Il credito d'imposta identificato con il codice tributo 7711, derivante dall'acquisizione di crediti relativi al "Superbonus", ai sensi degli artt. 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 2020, è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione, mediante modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

La disciplina normativa ed i principali documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate in materia di crediti derivanti da "Superbonus" e dalla loro cessione che regolano tale credito non prevedono limitazioni espresse in ordine alla tipologia di debiti compensabili. In particolare, né l'articolo 121 del citato decreto legge n. 34 del 2020, né la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 14 marzo 2022, che ha istituito il codice tributo 7711, dispongono che il credito possa essere utilizzato esclusivamente per il pagamento di tributi erariali.

Al contrario, il credito risulta utilizzabile nell'ambito della compensazione disciplinata dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, che consente, in via generale, la compensazione tra crediti e debiti di diversa natura esposti nel modello F24.

Pertanto, in assenza di disposizioni che escludano espressamente tale possibilità, si ritiene che il credito, identificato dal codice tributo 7711, possa essere utilizzato in compensazione per il versamento dell'acconto IMU, in scadenza il 16 giugno 2026, fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente per l'utilizzo dei crediti derivanti da cessione o sconto in fattura.

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE - IMU E "SUPERBONUS"



Si chiede se risultano ancora validi gli indirizzi interpretativi forniti con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 7 febbraio 2008, in merito ai Bonus riconosciuti nell'ambito dei rapporti commerciali tra imprese fornitrici e imprese distributrici.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 7 febbraio 2008, non risulta superata da successivi documenti di prassi e continua, pertanto, a costituire un valido riferimento interpretativo ai fini della qualificazione, ai fini IVA, dei bonus riconosciuti nell'ambito dei rapporti commerciali tra imprese fornitrici e imprese distributrici.

Come noto, il citato documento distingue tra:

1. bonus quantitativi, riconosciuti in funzione del raggiungimento di determinati volumi di acquisto o di vendita e qualificabili come sconti o abbuoni incidenti sul corrispettivo originario dell'operazione;
2. bonus qualitativi, riconosciuti a fronte dello svolgimento di specifiche attività promozionali, pubblicitarie, espositive, di marketing o comunque riconducibili ad autonome obbligazioni di fare assunte dal distributore nei confronti del fornitore.

Secondo la risoluzione n. 36/E del 2008, soltanto i bonus della prima categoria assumono rilevanza quali variazioni del corrispettivo, ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 633 del 1972, mentre i bonus qualitativi costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi autonomamente rilevante ai fini IVA.

Pertanto, allo stato, non può ritenersi superato l'orientamento espresso dalla risoluzione n. 36/E del 7 febbraio 2008.

BONUS RICONOSCIUTI NELL'AMBITO DEI RAPPORTI COMMERCIALI
TRA IMPRESE FORNITRICI E IMPRESE DISTRIBUTRICI

AGOSTO / SETTEMBRE

Scadenzario fiscale 2026

Sabato 1° agosto

Controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

- Inizio sospensione

Giovedì 20 agosto

Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici

- Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

Liquidazioni periodiche IVA

- Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale

Acconti Irpef, Ires, Irap IRAP

- Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2026 ed IRAP 2026

Liquidazioni periodiche IVA

- Rateizzazione versamento IVA annuale

Ritenute di imposta e di acconto

- Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

Ritenute di imposta e di acconto

- Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

Ritenute di imposta e di acconto

- Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Esterometro

- Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

Redditi diversi di natura finanziaria

- Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Indici sintetici di affidabilità (ISA)

- Versamento imposte ed IVA in seguito ad adeguamento agli ISA per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2025 con la maggiorazione dello 0,40%

Redditi diversi di natura finanziaria

- Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

Tobin tax

- Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

Lunedì 31 agosto

Modelli Intrastat e Intra 12 e 13

- Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento

Modello Redditi SC IRAP

- Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2025 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

OSS/IOSS

- Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS

Modello Redditi ENC

Modello Redditi PF

Modello Redditi SC

Modello Redditi SP

- Versamento saldo e acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2026 e IRAP 2026 società con esercizio a cavallo d'anno

Venerdì 4 settembre

Ritenute di imposta e di acconto

- Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

Controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

- Termine sospensione

Martedì 15 settembre

Modello 730

- Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730

Modello 730

- Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati

Esterometro

- Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

Mercoledì 16 settembre

Acconti Irpef, Ires, Irap IRAP

- Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2026 ed IRAP 2026

Liquidazioni periodiche IVA

- Rateizzazione versamento IVA annuale

Ritenute di imposta e di acconto

- Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Redditi diversi di natura finanziaria

- Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Redditi diversi di natura finanziaria

- Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

Tobin tax

- Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

Lunedì 21 settembre

Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici

- Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

Ritenute di imposta e di acconto

- Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

Lunedì 28 settembre

Modello Redditi

- Presentazione del Mod. Redditi 2026 Persone fisiche entro 90 giorni dalla scadenza

IMU

- Presentazione della dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla scadenza

Acconti contribuenti minimi e forfetari

Acconti Irpef, Ires, Irap

Acconto cedolare secca

Imposta patrimoniale sugli immobili esteri - Ivie

Addizionali regionali e comunali

Imposta sul valore delle attività di natura finanziaria detenute all'estero -Ivafe IRAP

- Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2026 ed IRAP 2026

Mercoledì 30 settembre

Modello 730

- Termine presentazione 730 precompilato

Liquidazioni periodiche IVA

- Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA